



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Prot. 0304/26.RM.1.Tan

10 DICEMBRE 2009

**MINISTERO DELL'INTERNO
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI
R O M A**

OGGETTO: Personale aeronavigante della Polizia di Stato. Indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio.

RICHIESTA APERTURA PROCEDIMENTO DI LIQUIDAZIONE

Fino al dicembre 1995 i piloti delle forze armate percepivano l'indennità mensile di aeronavigazione prevista dall'art. 5 della legge 23 marzo 1983 n. 78, mentre gli "specialisti" percepivano l'indennità mensile di volo prevista dal successivo art. 6.

La tabella allegata alla legge n. 78/1983 prevedeva che l'indennità di base degli aeronaviganti fosse aumentata del 20% al compimento di ciascuno dei primi quattro "sessenni di effettivo servizio aeronavigante" (tabella II) e che l'indennità di volo "di base" venisse aumentata anch'essa del 20% al compimento di ciascuno dei primi quattro sessenni di servizio militare comunque prestato (tabella III).

Il meccanismo ha subito una modificazione con il dPR 394/1995: il primo comma dell'art. 5 del citato dPR a decorrere dal 1.12.1995 ha abolito e sostituito la tabella I della legge n. 78/1983 stabilendo le nuove indennità mensili di impiego operativo di base mentre le tabelle II, III, ecc. sono state abolite dal comma 3.

Il secondo comma dell'art. 5 del dPR 394/1995 prevede invece che: "2. **Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e dell'art. 7 della legge 23.3.1983 n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge n. 78/1983".**



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

Tale disposizione si applica anche al personale della Polizia di Stato ai sensi e per l'effetto del dPR n. 395/1995. L'art. 11 del dPR n. 395/1995 ha difatti stabilito che *"1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall'art. 3, commi 18-bis e 18-quater, del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 , nei confronti del personale di cui all'art. 1, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative."*

Da ultimo, peraltro, tale disposizione è stata ribadita dal dPR 51/2009, il quale, all'art. 11, prevede che *"1. Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalità applicative e ferme restandole vigente percentuali di cumulo tra le diverse indennità, agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative"*.

E' evidente, dunque, il diritto degli operatori aeronaviganti della Polizia di Stato a percepire, a far data dall'entrata in vigore del dPR 395/1995, la maggiorazione dell'indennità di impiego operativo di cui all'art. 5, comma 2, del D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, da rapportarsi allo stato di servizio di ciascuno di essi.

Non è, difatti, sostenibile la tesi di codesta Amministrazione secondo cui il secondo comma dell'art. 5 del dPR n. 394/1995 riguarderebbe solo il personale che, dopo l'impiego operativo a sensi degli artt. 2, 3, 4 e 5 della legge n. 78/1983, fosse stato restituito ai servizi ordinari, sì da giustificare unicamente la liquidazione di detta indennità sotto forma di cd. indennità di trascinarsi.

Osserva in particolare il Consiglio di Stato (parere n. 1826/2000) che: "non può ritenersi che il riportato secondo comma dell'art. 5 si applichi solo a chi aveva prestato in passato servizio con diritto all'indennità giacchè in tal caso si sarebbe fatto riferimento al "personale che



SINDACATO AUTONOMO DI POLIZIA

SEGRETERIA GENERALE

Via Cavour, 256 - 00184 R o m a
Tel. 06 4620051 - Fax 06 47823150
sap-nazionale.org
nazionale@sap-nazionale.org

anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto" e non già, come invece disposto al "personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto".

Prosegue il parere osservando che "si è voluto, invero, aver riguardo al personale che aveva prestato il servizio in questione anche anteriormente e ciò all'evidente fine di prevedere una particolare disciplina per coloro, cui si applicava il precedente sistema di calcolo della maggiorazione". E infatti il dPR n. 394/95 ha soppresso la maggiorazione per sessenni (fino a 4) dell'indennità di impiego operativo, sostituendola con maggiorazioni "per ogni anno di servizio effettivo prestato, con percezione delle relative indennità fino ad un massimo di vent'anni" (TAR Trentino Alto-Adige n. 174/2004).

Tutto ciò premesso, questa O.S. chiede a codesto Ufficio formale apertura del procedimento amministrativo per l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'art. 5, comma 2, del dPR n. 394/1995, così come estese al personale della Polizia di Stato ai sensi e per l'effetto dell'art. 11 del dPR 395/1995, per i piloti e gli specialisti di equipaggio degli elicotteri, al fine di garantire al personale avente diritto il giusto compenso previsto dalla legge.

In attesa di un **urgente** cenno di riscontro, si porgono distinti saluti.

Il Segretario Generale

- Nicola Tanzi -